



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2009

Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - cinque o dieci anni. Ogni famiglia avrà il proprio *computer* collegato ad *Internet*, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.

La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta *new economy*.

Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi *computer* funzioneranno con lo stesso sistema operativo (*Windows* o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così.

Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL = *General public licence*).

Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo *Linux* e dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, bensì ad un sistema operativo efficace e

molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il *software* proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni *software* proprietari).

Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è addirittura essenziale per la pubblica amministrazione che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario *computer* con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.

L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell'ambito della pubblica amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

Infine è estremamente interessante osservare come il *software* libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (parliamo di migliaia di applicazioni!) mai prodotte: un sistema operativo e un *software* collegato prodotti da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, attraverso l'eliminazione, altresì, di ogni barriera dovuta a differenze di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del *software* libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, in considerazione dei positivi riflessi sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, incentiva l'uso del *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «licenza di *software* libero»: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibili all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, l'accesso al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di *software* libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) «*software* libero»: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di *software* libero come definita alla lettera *a)*;

c) «programma per elaboratore a codice sorgente aperto»: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) «*software* proprietario»: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera *a)*;

e) «formati di dati liberi»: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito così che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;

non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

CAPO II

PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli *standard* di comunicazione e formati di salvataggio di un altro *software*, anche proprietario.

Art. 4.

(Documenti)

1. Chiunque effettui la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a *standard* di comunicazione aperti e a formati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è tenuta altresì a rendere disponibile anche una versione il più simile possibile agli stessi dati in formato libero.

Art. 5.

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare *software* a codice sorgente aperto.

2. I codici sorgente dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di consentire verifiche riguardo al controllo degli *standard* di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei *software* utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO III

SOFTWARE LIBERO

Art. 6.

(Obblighi per la pubblica amministrazione)

1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice sorgente.

2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze.

3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta. Della eventuale maggiore spesa derivante da tale scelta risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

CAPO IV

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul *software* libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore previo rilascio della licenza di *software* libero.

Art. 8.

(Istruzione scolastica)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recepisce il contenuto ed i principi della presente legge nell'ordina-

mento scolastico e nei programmi didattici, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, in considerazione del processo di informatizzazione in corso.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del *software* libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Regolamenti attuativi)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuto ad emanare i relativi regolamenti di attuazione della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto ad emanare un regolamento che definisca i criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'articolo 6.

2. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente entro sei mesi e dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

